



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Criteria per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2013-2015.

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante 'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e successive modifiche e integrazioni tra le quali, in particolare, quelle apportate con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante 'Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile', di seguito indicato come 'Regolamento', e, in particolare, gli articoli:

- 2, che prevede:
 - o che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo Regolamento possano essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;
 - o che le domande per la concessione dei predetti contributi debbano essere presentate sull'apposita modulistica allegata al Regolamento entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - o che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato;
- 3 e 4, che precisano la documentazione da allegare alle domande per la concessione dei predetti contributi;
- 5 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio;
- 6, che specifica gli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei predetti contributi;
- 7, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità ai progetti finanziati;

VISTO il richiamato art. 107 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SERVIZIO VOLONTARIATO

predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

CONSIDERATO che l'art. 108, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

CONSIDERATO che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO l'articolo 5-bis, comma 7, della legge 9 novembre 2001, n. 401, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che stabilisce che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile;

VISTI gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27, serie generale, del 1° febbraio 2013 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del richiamato D.P.R. 194/2001, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;

VISTE le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con il Decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento;

RITENUTO di procedere alla definizione dei criteri generali per il triennio 2013-2015;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del Regolamento antecedentemente alla data di presentazione della domanda e precisamente:

- 1.a) le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;
- 1.b) le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2) FINALITA' DEI PROGETTI: MISURE FINANZIABILI E PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO

I contributi possono essere erogati per progetti finalizzati:

- **MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.**
 - **MISURA 1/A** - al potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili delle organizzazioni iscritte nell'Elenco Centrale del Dipartimento della Protezione Civile di cui al punto 1.a, sia mediante l'acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.
 - **MISURA 1/B** - al potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e Province Autonome, sia mediante l'acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso delle organizzazioni di cui al punto 1.b che ne fanno parte.
 - **MISURA 1/C**- al potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di cui al punto 1.b che non presentano progetti nell'ambito delle misure 1/A e 1/B, sia mediante l'acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

- **MISURA 2** - alla diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l'informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l'avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali, sulla base di progetti strutturati secondo appositi modelli che saranno adottati dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 30 ottobre 2013;
- **MISURA 3** - al miglioramento delle preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari di cui all'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e successivi provvedimenti attuativi, sulla base di progetti strutturati secondo appositi modelli che saranno adottati dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 30 ottobre 2013;

I progetti relativi alle **misure 1/A, 1/B, 1/C** sono finanziabili di norma nella misura massima del **75%**, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

I progetti relativi alle **misure 2 e 3** sono finanziabili di norma nella misura massima del **95%**, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

3) RIPARTO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

In considerazione delle finalità strategiche di rilievo nazionale dei progetti di potenziamento finanziabili in attuazione dei presenti criteri generali, le risorse finanziarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2013-2015, definite come stabilito al successivo paragrafo 6, sono così ripartite:

- nella misura del 50 % del totale disponibile, a favore di proposte presentate dalle organizzazioni di cui al punto 1.a);
- nella misura del 35 % del totale disponibile, a favore di proposte presentate dalle organizzazioni di cui al punto 1.b) e che fanno parte delle colonne mobili del volontariato della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

- nella misura del 15 % del totale disponibile, a favore dei proposte presentate dalle organizzazioni di cui al punto 1.b) e che **NON** fanno parte delle colonne mobili del volontariato della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

4.1 QUOTA NAZIONALE (50% delle risorse disponibili)

I progetti possono essere presentati unicamente dalla struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale di cui al paragrafo 1.a) e devono pervenire al Dipartimento unicamente mediante indirizzi di posta elettronica certificata all'indirizzo (protezionecivile@pec.governo.it) entro il 31 dicembre di ciascun anno e devono essere completi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento e dei presenti criteri generali.

I progetti possono essere finalizzati all'implementazione della rispettiva Colonna Mobile Nazionale, al potenziamento delle sezioni territoriali, ovvero ad ambedue le tipologie di interventi. In tal caso i progetti devono contenere l'elenco analitico delle sezioni territoriali beneficiarie, per le quali è precluso, nel medesimo anno, l'accesso ai contributi previsti nella quota regionale.

I progetti presentati direttamente al Dipartimento in forma autonoma dalle sezioni territoriali delle organizzazioni di cui al presente paragrafo sono inammissibili.

Le istanze che risulteranno mancanti di uno o più degli elementi essenziali indicati nei modelli allegati al predetto Regolamento, e nei presenti criteri generali, saranno dichiarate inammissibili e di tale determinazione verrà data comunicazione al soggetto proponente.

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

Due o più organizzazioni iscritte nell'elenco centrale di cui al paragrafo 1.a) possono presentare progetti comuni, con l'obiettivo di perseguire economie di scala e maggiore omogeneità delle attrezzature e dei materiali utilizzati dalle rispettive colonne mobili. In tal caso il progetto deve essere presentato in forma unitaria, con l'indicazione delle organizzazioni aderenti e beneficiarie.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

4.2 QUOTA REGIONALE (35% delle risorse disponibili)

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) possono presentare progetti unicamente inviandoli alle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, completi secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento e dai presenti criteri generali.

Le sezioni locali di organizzazioni iscritte nell'elenco centrale dovranno corredare le proprie eventuali proposte, trasmettendo contestualmente, a pena di inammissibilità, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali, il parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell'ambito della quota nazionale per l'annualità in corso. In mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile.

Le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province Autonome procedono all'istruttoria preliminare delle proposte, accertandone, anzitutto

- la completezza formale secondo quanto previsto dal Regolamento
- lo stato di adempimento dell'Organizzazione richiedente, nella realizzazione di progetti precedentemente finanziati dal Dipartimento, acquisendo le informazioni relative presso il Servizio Volontariato, struttura responsabile del procedimento.

Sulla base della rispettiva rilevanza ai fini dell'operatività delle rispettive colonne mobili del volontariato la Direzione di Protezione Civile di ciascuna Regione o Provincia Autonoma procede all'elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

La proposta regionale dovrà essere elaborata entro il 31 marzo dell'anno successivo e trasmessa alla Commissione Speciale 'Protezione Civile' della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La predetta Conferenza dovrà trasmettere, entro il successivo 31 maggio, al Dipartimento una proposta unitaria contenente le proposte regionali approvate, nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell'anno in questione destinata alla quota regionale, unitamente all'intera documentazione contenente, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, gli elementi sotto indicati:

1. parte generale
1.a criteri di ripartizione e priorità adottati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

1.b inquadramento generale ai fini dell'impatto dei progetti sul potenziamento della rispettiva Colonna Mobile;

2. parte specifica (per ciascun progetto)

2.a associazione proponente;

2.b attestazione di esito positivo dell'esame istruttorio sulla completezza formale;

2.c attestazione di esito positivo dell'esame istruttorio di merito;

2.e sintesi delle eventuali rimodulazioni e/o revisioni dei progetti apportate.

Il Dipartimento provvederà all'approvazione della proposta regionale unitaria entro i successivi 30 giorni ed ha facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche od approfondimenti per una sola volta.

Le istanze ricomprese nella proposta regionale unitaria che risulteranno mancanti di uno o più elementi essenziali indicati nei modelli allegati al predetto Regolamento, e negli atti complementari richiesti dagli Accordi di Conferenza Unificata, saranno dichiarate inammissibili e di tale determinazione verrà data comunicazione al soggetto proponente, oltre che alla Regione o Provincia Autonoma competente.

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

4.3. QUOTA LOCALE (15% delle risorse disponibili)

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) che non presentano progetti per le tipologie previste dai punti 4.1 e 4.2 possono presentare progetti relativi alla misura 1/C, unicamente inviandoli al Dipartimento della protezione civile mediante indirizzi di posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno, completi secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento e dai presenti criteri generali. Tali progetti, a pena di inammissibilità, devono essere corredati da una relazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco del comune dove ha sede l'organizzazione e eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento delle specifiche risorse territoriali.

Il Dipartimento procederà all'istruttoria preliminare delle proposte accertandone la completezza formale secondo quanto previsto dal Regolamento, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

trasmette le proposte unitamente all'esito dell'istruttoria preliminare all'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Sulla base della rilevanza ai fini dell'operatività dei servizi locali di protezione civile, l'ANCI procede all'elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

La proposta dell'ANCI, trasmessa al Dipartimento entro il successivo 31 maggio, dovrà contenere le istanze approvate nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell'anno in questione destinata alla quota locale.

Il Dipartimento provvederà all'approvazione della proposta unitaria dell'ANCI entro i successivi 30 giorni ed ha facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche ed approfondimenti per una sola volta.

Le istanze ricomprese nella proposta dell'ANCI che risulteranno mancanti di uno o più elementi essenziali indicati nei modelli allegati al predetto Regolamento, e negli atti complementari richiesti dagli Accordi di Conferenza Unificata, saranno dichiarate inammissibili e di tale determinazione verrà data comunicazione al soggetto proponente.

Tutte le comunicazioni alle organizzazioni che presentano istanza avverranno a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.

5) ESCLUSIONI

Al di là delle cause di inammissibilità sopra illustrate, sono altresì esclusi dal finanziamento:

- i progetti presentati da organizzazioni che abbiano beneficiato di contributi erogati dal Dipartimento della protezione Civile finalizzati all'attuazione di progetti presentati al finanziamento D.P.R. 194/01 nell'annualità precedente, a meno che essi non risultino già conclusi (richiesta di saldo già inviata) alla data di presentazione della nuova istanza;
- i progetti di organizzazioni che non abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati negli anni precedenti; in caso di inadempienza, è facoltà della direzione di protezione civile della Regione o Provincia Autonoma:
 - confermare l'inammissibilità delle istanze sino alla sanatoria della situazione di inadempienza da parte dell'Organizzazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

- proporre al Dipartimento un programma di rientro dell'Organizzazione, consistente in un piano di investimenti di settore, cronologicamente prestabilito, concordando i tempi e le modalità di riammissione dell'Associazione interessata.
- i progetti di organizzazioni che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad organismi, organizzazioni ed enti diversi dalla organizzazione proponente ad esclusione dei comuni relativamente ai gruppi comunali;
 - i progetti per i quali non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell'indicazione della fonte di co-finanziamento, pubblica o privata;
 - i progetti che prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati, di qualsiasi genere;
 - i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede dell'organizzazione proponente ovvero a supporto dell'operatività della medesima (magazzini, ricovero mezzi, etc.), ivi comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di qualunque tipo;
 - i progetti proposti singolarmente da organizzazioni facenti parte di un coordinamento che abbia presentato, nel medesimo anno un proprio progetto;
 - I progetti di coordinamenti di livello regionale che non abbiano indicato l'elenco delle Organizzazioni facenti parte del coordinamento.

I requisiti ai fini dell'eventuale esclusione saranno verificati dal Dipartimento, per i progetti di cui ai punti 4.1 e 4.3, dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per i progetti di cui al punto 4.2.

Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione all'organizzazione proponente.

6) DETERMINAZIONE DEI MASSIMALI FINANZIARI ANNUI

Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il Dipartimento della Protezione Civile comunica, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'importo delle disponibilità finanziarie destinabili al finanziamento dei progetti di potenziamento relativi alla rispettiva annualità, sulla base del bilancio di previsione dell'anno successivo approvato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

7) VALUTAZIONE

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei requisiti stabiliti dal Regolamento e dai presenti criteri generali:

- completezza formale delle istanze;
- eventuali e ulteriori specifici criteri di selezione espressi annualmente in fase preliminare;
- criteri di esclusione espressi nel punto 5 e/o altre condizioni di inammissibilità;
- proposte progettuali non compatibili con le finalità di intervento nazionale.

8) ISTRUTTORIA TECNICO – AMMINISTRATIVA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente l'importo del contributo verrà calcolato:

- fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
- tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificata la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti stabiliti dal Regolamento nonché ai criteri generali precisati nel presente accordo, provvede all'approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi, separatamente rispetto alle tipologie di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3. L'approvazione degli elenchi, fermo restando il limite delle risorse disponibili annualmente, può avvenire anche per stralci successivi.

L'elenco dei progetti ammessi relativamente al punto 4.1 viene tempestivamente trasmesso alle direzioni di protezione civile delle Regioni e Province Autonome ai fini di ulteriore verifica di esclusione delle sezioni locali ivi presenti dai progetti di cui al punto 4.2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SERVIZIO VOLONTARIATO

La comunicazione di ammissione al contributo viene notificata alle organizzazioni beneficiarie e per conoscenza, alle Amministrazioni Regionali competenti, unicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo da queste comunicato nell'istanza di finanziamento.

Le organizzazioni sono tenute a comunicare l'accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, sempre ed unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine l'istanza di finanziamento del progetto sarà considerata decaduta e il progetto non potrà essere finanziato, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

Nella comunicazione di accettazione l'organizzazione proponente può richiedere l'eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti, ovvero di parziale rimodulazione delle attività formative, addestrative od informativo-divulgative proposte.

Tale variazione, che è subordinata all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e relativamente alla sostituzione dei mezzi o delle attrezzature originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le sostituzioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorso 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

Decorso il termine di 45 giorni il Dipartimento della Protezione Civile procede all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi, che, previo controllo da parte degli organi preposti, viene pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Il Dipartimento procede all'erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches:

- un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione;
- un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, su richiesta dell'organizzazione proponente attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto, corredata della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute da trasmettere in copia conforme all'originale, sempre unicamente mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

- un saldo nella misura rimanente, su richiesta dell'organizzazione proponente a conclusione del progetto, da presentarsi unicamente mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale in copia conforme all'originale comprovante tutte le spese sostenute.

Su tutta la documentazione fiscale di cui sopra deve essere apposta, in forma indelebile, la dicitura:

SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell'articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo e approvata dal Dipartimento.

L'organizzazione può chiedere un'unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Dipartimento della Protezione Civile, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di proroga e l'eventuale accettazione avvengono unicamente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata.

Entro il termine per la realizzazione del progetto e l'eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l'organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell'eventuale saldo nonché la documentazione contabile comprovante la completa realizzazione del progetto. L'invio a mezzo di posta elettronica certificata delle copie conformi all'originale delle risultanze bancarie dei pagamenti di tutte le spese sostenute, consentirà di considerare la Organizzazione come adempiente nella realizzazione del progetto (in assenza di tale documentazione, trascorsi i termini consentiti, l'Associazione è considerata inadempiente e, pertanto, non potrà ricevere ulteriori finanziamenti, attivando contemporaneamente il procedimento di recupero previsto).

In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell'eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Per i progetti di cui al punto 4.2 tutte le comunicazioni vengono indirizzate, oltre che alla direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia Autonoma (autrice della proposta unitaria), contestualmente anche alla struttura nazionale di coordinamento dell'organizzazione destinataria del contributo.

Per i progetti di cui al punto 4.3 tutte le comunicazioni vengono indirizzate contestualmente anche al Comune dove ha sede l'organizzazione destinataria del contributo, oltre che alla direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia Autonoma.

9) ACCERTAMENTI

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 7 del D.P.R. 194/2001 coinvolgendo, ove possibile, nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all'uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, definendo le modalità di tale coinvolgimento con successivi accordi. Nell'ambito di tali accordi vengono definite anche le modalità per assicurare assistenza in corso d'opera alle organizzazioni beneficiarie, oltre che i contenuti delle attività di controllo.

La violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 194/2001 e nella presente intesa, può provocare la revoca del contributi o dell'acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.

Qualora dagli accertamenti emergano elementi di dolo o colpa grave, il Dipartimento provvederà all'adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia Autonoma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.